

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
PROVINCIA DI ROMA



AREA VII - AMBIENTE E PARCHI

REGOLAMENTO COMUNALE
GESTIONE RIFIUTI

Indice

Titolo I – Finalità e disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

Art. 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti

Art. 3 – Potestà regolamentare del Comune in materia di gestione dei rifiuti urbani

Art. 4 – Definizioni

Art. 5 – Classificazioni

Art. 6 – Limiti al campo di applicazione

Art. 7 – Divieto di abbandono

Art. 8 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

Titolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani

Capo I – Principi generali

Art. 9 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1

2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, il Comune stabilisce quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;

3 - La raccolta differenziata può essere organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi - materiale), tramite il sistema domiciliare, con contenitori a uso di utenze singole o condominiali, ovvero per mezzo di cassonetti stradali a uso della generalità degli utenti

4 - Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di rifiuto, tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche dell'utenza

Art. 10 - Raccolta domiciliare

Art. 11 - Raccolta stradale

Art. 12 - Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta

Art. 13 - Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

Art. 14 - Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico

Art. 15 - Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori

Art. 16 - Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

Art. 17 - Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

Art. 18 - Smarrimento dei contenitori per la raccolta domiciliare

Art. 19 - Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani

Art. 20 - Divieti riferiti agli imballaggi

Art. 21 - Campagne di comunicazione

Art. 22 - Numero verde

Art. 23 - Modalità delle raccolte

Capo II - Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

Sezione I - Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 24 - Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone

Art. 25 - Raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi di plastica, alluminio e banda stagnata (imballaggi metallici)

Art. 26 - Raccolta dei rifiuti di vetro

Art. 27 - Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

Art. 28 - Raccolta rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina

Art. 29 - Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

Art. 30 - Raccolta congiunta di frazioni merceologiche di rifiuti riciclabili diverse

Art. 31 - Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

Sezione II - Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Art. 32 - Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Art. 33 - Cantieri edili

Sezione III - Rifiuti urbani pericolosi

Art. 34 - Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

Sezione IV - Rifiuti urbani indifferenziati residuali

Art. 35 - Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

Sezione V - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 36 - Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico

Art. 37 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Sezione VI - Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 38 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

Art. 39 - Altre categorie particolari di rifiuti

Capo III - Manifestazioni pubbliche e mercati

Art. 40 - Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

Art. 41 - Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

Art. 42 - Mercati

Capo IV - Destinazione dei rifiuti urbani

Art. 43 - Destinazione dei rifiuti urbani

Titolo III - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 44 - Principi dell'assimilazione

Articolo 45 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Art. 46 - Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

Titolo IV - Compostaggio domestico

Art. 47 - Definizione di compostaggio domestico

Art. 48 - Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio

Art. 49 - Finalità del compostaggio domestico

Art. 50 - Rifiuti compostabili

Art. 51 - Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini

Art. 52 - Albo dei compostatori e riduzione tributaria

Art. 53 - Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

Titolo V - Controlli, divieti e sanzioni

Art. 54 - Controlli sull'operato delle ditte incaricate dei servizi

Art. 55 - Controlli sulle violazioni degli utenti

Art. 56 - Divieti

Art. 57 - Sanzioni

Titolo VI - Diritti dell'utenza all'informazione e azioni positive

Capo I - Informazione

Art. 58 - Informazione all'utenza

Art. 59 - Carta dei servizi

Capo II - Azioni Positive

Art. 60 - Prevenzione e cooperazione

Titolo VII - Disposizioni finali

Art. 61 - Rinvio normativo

Art. 62 - Abrogazione

Art. 63 - Entrata in vigore

Allegati:

Allegato A - Criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Allegato B - Criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Allegato C - Elenco dei RAEE

Titolo I - Finalità e disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV, e s. m. e i.
2. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 202 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla Parte IV del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali.
4. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
6. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., il Comune esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

Art. 2 - Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti

1. Il Comune esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuitigli dalla normativa nazionale e regionale, conformemente al proprio Statuto e al presente Regolamento.
2. Il Comune provvede alla nomina di un Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle forme previste dalle vigenti Leggi in materia.

Art. 3 - Potestà regolamentare del Comune in materia di gestione dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006, il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito Regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con il Piano d'Ambito adottato ai sensi dell'art. 201, comma 3, del D.lgs. citato, stabilisce in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti

- urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.lgs. 152/2006;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando *standard* minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D.lgs. 152/2006.

Art. 4 - Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) utenze: soggetti che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti organizzati dal Comune;
- b) utenze domestiche: famiglie che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- c) utenze non domestiche: utenze diverse dalle famiglie, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti pubblici che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- d) utenza singola: famiglia o utenza non domestica, cui è associata un'unità immobiliare alla quale può essere assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- e) utenze domestiche condominiali: famiglie situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze domestiche che vi hanno sede;
- f) utenze non domestiche condominiali: utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- g) raccolta domiciliare: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza anche con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;
- h) raccolta stradale: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico, o su aree soggette a uso pubblico, usufruibili dalla generalità degli utenti;
- i) raccolta stradale di prossimità: raccolta eseguita con il posizionamento su suolo pubblico di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani destinando tali contenitori a un gruppo limitato di utenze. A tale scopo, i contenitori possono essere dotati di sistemi di chiusura meccanica o elettronica, assegnando agli utenti, cui tali contenitori sono destinati, gli strumenti per la loro apertura ai fini del conferimento dei rifiuti urbani.

Art. 5 - Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le

caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, secondo i principi e i criteri di cui agli articoli 44 e 45 del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima Parte IV.

Art. 6 - Limiti al campo di applicazione

1. I limiti al campo di applicazione del Presente Regolamento sono quelli previsti dall'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

2. Il regime di prelievo finanziario per la gestione dei rifiuti urbani è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

3. La gestione del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani, come definito dall'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 7 - Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque

superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. E' competenza del Sindaco del Comune interessato disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

5. E' altresì vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale, compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.

6. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento e le disposizioni di dettaglio adottate dai competenti Organi del Comune.

Art. 8 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, del Decreto citato, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

3. Ai sensi dell'art. 187, comma 3, del D.lgs. 152/2006, fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, del medesimo Decreto, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

***Titolo II - Modalità del conferimento, della raccolta differenziata
e del trasporto dei rifiuti urbani
Capo I - Principi generali***

Art. 9 - Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1.
2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, il Comune stabilisce: quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente; la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti; le modalità del conferimento; le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori; le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi - materiale), tramite il sistema domiciliare, con contenitori a uso di utenze singole o condominiali, ovvero per mezzo di cassonetti stradali a uso della generalità degli utenti.
4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di rifiuto, tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche dell'utenza.

Art. 10 - Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare può essere organizzata mediante:
 - a) l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti;
 - b) il prelievo diretto, senza l'ausilio di contenitori, di determinate frazioni merceologiche di rifiuto, poste dall'utente in modo ordinato fuori del proprio domicilio, ove ciò sia economicamente vantaggioso, tecnicamente possibile e non pregiudizievole dal punto di vista igienico-sanitario.
2. Con riguardo alla raccolta domiciliare, il Comune determina:
 - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
 - b) il tipo e la quantità di contenitori utilizzabili tra cassonetti carrellati, sacchi, ecocestini e mastelli, tenuto conto anche delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti e di quelle specifiche dell'utenza;
 - c) la capacità e il numero di contenitori assegnabili all'utenza per singole frazioni di rifiuto;
 - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento o di prelievo dei contenitori;
 - e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.

Art. 11 - Raccolta stradale

1. La raccolta stradale è organizzata mediante il posizionamento su suolo pubblico, o su aree soggette a uso pubblico, di cassonetti carrellati di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti da parte della generalità degli utenti.
2. Con riguardo alla raccolta stradale, il Comune determina:
 - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte con cassonetti stradali;
 - b) la capacità e il numero di cassonetti da collocare sul territorio per le singole frazioni di rifiuto;

- c) le frequenze di svuotamento;
- d) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.

3. Nell'organizzazione del servizio di raccolta stradale, il Comune assicura un'adeguata capillarità nella distribuzione dei cassonetti sul territorio.

4. La raccolta stradale di prossimità si attua con il posizionamento su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani destinando tali contenitori a un gruppo limitato di utenze. A tale scopo, i contenitori possono essere dotati di sistemi di chiusura meccanica o elettronica, assegnando agli utenti, cui tali contenitori sono destinati, gli strumenti per la loro apertura ai fini del conferimento dei rifiuti urbani.

Art. 12 - Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta

1. I contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:

- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e di svuotamento meccanizzate;
- f) agevolare le operazioni di lavaggio e di igienizzazione, sia degli stessi contenitori sia del luogo in cui sono posizionati.

2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

- a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato; le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

3. Sui cassonetti sono indicati il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.

4. I cassonetti destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina, del vetro, della plastica e dei rifiuti indifferenziati residuali recano un codice identificativo alfanumerico.

5. I cassonetti destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati residuali e dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina sono dotati di *transponder passivo* per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

Art. 13 - Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità, su una superficie piana, pavimentata e appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di

favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

2. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali private dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere dell'Amministrazione comunale.

4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada pubblica finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nei casi previsti dal comma 5.

5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.

6. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo e ad astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

Art. 14 - Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico

1. Ai fini della raccolta stradale, ovvero ai fini della raccolta domiciliare quando è accertata, ai sensi dell'art. 13, comma 5, l'impossibilità di posizionamento su aree private, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico.

2. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

3. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

4. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere dell'Amministrazione comunale.

5. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dall'Amministrazione comunale e ad astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

Art. 15 - Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori

1. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, non rispettando una corretta e periodica tempistica di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:
 - a) una frequenza di svuotamento di almeno tre volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina;
 - b) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati residuali.
2. Le frequenze di svuotamento o di prelievo dei contenitori, destinati alle frazioni di rifiuto diverse da quelle di cui al comma 1, sono stabilite tenendo conto della capacità dei contenitori medesimi e dell'entità del conferimento da parte dell'utenza, oltre che delle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti.
3. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dalle imprese affidatarie dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo le modalità operative disciplinate dai capitolati d'appalto o di concessione e dai contratti di servizio, tenendo conto delle caratteristiche chimico - fisiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto, ai fini della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubbliche.

Art. 16 - Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, qualora la stessa sia eseguita con appositi contenitori, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.
2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi degli articoli 13 e 14. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al Responsabile del Servizio.

Art. 17 - Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nelle adiacenze del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dal Responsabile del Servizio.
2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'esposizione sul suolo pubblico non sia oggettivamente possibile, previo accertamento dell'Amministrazione comunale. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alla impresa incaricata dello svuotamento o del ritiro dei contenitori, sempre che ciò non incida negativamente dal punto di vista tecnico sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità del servizio. L'Amministrazione comunale rimane estranea agli accordi conclusi tra il proprietario o l'amministratore dell'immobile e l'impresa incaricata dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.
3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali di cui all'art. 13 entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 18 - Smarrimento dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Responsabile del Servizio lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento.
2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del Comune.

Art. 19 - Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani

1. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei principi di sicurezza e di salvaguardia della salute dei soggetti che li conducono.
2. La pesatura è effettuata presso l'impianto di destinazione con riferimento a ogni automezzo per frazioni omogenee di rifiuto. I bindelli di pesatura devono essere tempestivamente consegnati al Responsabile del Servizio.

Art. 20 - Divieti riferiti agli imballaggi

1. Ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 152/2006, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Ai sensi dell'art. 226, comma 2, del D.lgs. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal comma 3, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
3. Ai sensi dell'art. 226, comma 2, del D.lgs. 152/2006 eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dall'art. 221, comma 4, del D.lgs. citato. Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori di imballaggi e con gli stessi

concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti di cui al citato art. 221, comma 4.

Art. 21 - Campagne di comunicazione

1. Il Comune reputa la comunicazione con i cittadini uno strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
- b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
- c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità;
- d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico, tramite compostaggio, dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali;

2. informazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.

Ai fini del comma 1, il Comune organizza periodiche campagne di sensibilizzazione e cura la pubblicazione di mezzi di informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

Art. 22 - Numero verde

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il Comune favorisce un servizio informativo telefonico denominato *Numero verde* al quale gli utenti si possono rivolgere per:

- a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta, frequenze di svuotamento dei cassonetti e di prelievo dei rifiuti, frequenze di lavaggio e disinfezione e disinfestazione dei contenitori;
- b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
- c) prenotare i servizi a chiamata;
- d) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

2. Il soggetto che gestisce il *Numero verde* è tenuto a informare il Comune della quantità e della tipologia di chiamate ricevute nonché delle richieste, delle segnalazioni di disservizi e di reclami presentate dagli utenti, secondo quanto disciplinato dai capitolati d'appalto e dai contratti di servizio.

Art. 23 - Modalità delle raccolte

1. La raccolta dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina è eseguita:

- a) per le utenze domestiche:
 - a. 1. con modalità domiciliare nei quartieri di Albuccione, Colle Fiorito, Colleverde, Guidonia, Setteville, Marco Simone e Setteville Nord, Villalba, Villanova, La Botte;
 - a. 2. con modalità stradale di prossimità nel quartiere di Montecelio;
- b) per le utenze non domestiche con modalità domiciliare nei quartieri di Albuccione, Colle Fiorito, Colleverde, Guidonia, Setteville, Marco Simone e Setteville Nord, Villalba, Villanova, La Botte, Montecelio.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina sono dotati di *transponder passivo* per il rilevamento del numero degli svuotamenti.

2. La raccolta dei rifiuti di carta e cartone:

- a) per le utenze domestiche:

- a. 1. con modalità domiciliare nei quartieri di Albuccione, Colle Fiorito, Colleverde, Guidonia, Setteville, Marco Simone e Setteville Nord, Villalba, Villanova, La Botte;
- b) 2. con modalità stradale di prossimità nel quartiere di Montecelio; per le utenze non domestiche con modalità domiciliare nei quartieri di Albuccione, Colle Fiorito, Colleverde, Guidonia, Setteville, Marco Simone e Setteville Nord, Villalba, Villanova, La Botte, Montecelio.

3. La raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi di plastica, di imballaggi di alluminio e di banda stagnata:

- a) per le utenze domestiche:
 - a. 1. con modalità domiciliare nei quartieri di Albuccione, Colle Fiorito, Colleverde, Guidonia, Setteville, Marco Simone e Setteville Nord, Villalba, Villanova, La Botte;
 - a. 2. con modalità stradale di prossimità nel quartiere di Montecelio;
- b) per le utenze non domestiche con modalità domiciliare nei quartieri di Albuccione, Colle Fiorito, Colleverde, Guidonia, Setteville, Marco Simone e Setteville Nord, Villalba, Villanova, La Botte, Montecelio.

4. La raccolta dei rifiuti di vetro:

- a) per le utenze domestiche: con modalità stradale nei quartieri di Albuccione, Colle Fiorito, Colleverde, Guidonia, Setteville, Marco Simone e Setteville Nord, Villalba, Villanova, La Botte, Montecelio;
- b) per le utenze non domestiche con modalità domiciliare nei quartieri di Albuccione, Colle Fiorito, Colleverde, Guidonia, Setteville, Marco Simone e Setteville Nord, Villalba, Villanova, La Botte, Montecelio.

5. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali (sfalci e potature) è eseguita per le utenze domestiche di tutto il territorio comunale con modalità domiciliare a chiamata al *Numero verde*.

6. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli è eseguita per le utenze domestiche di tutto il territorio comunale con modalità domiciliare a chiamata al *Numero verde*.

7. La raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti è eseguita con modalità stradale per le utenze domestiche di tutto il territorio comunale.

8. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è eseguita:

- a) per le utenze domestiche:
 - 1. con modalità domiciliare nei quartieri di Albuccione, Colle Fiorito, Colleverde, Guidonia, Setteville, Marco Simone e Setteville Nord, Villalba, Villanova, La Botte;
 - 2. con modalità stradale di prossimità nel quartiere di Montecelio;
- b) per le utenze non domestiche con modalità domiciliare nei quartieri di Albuccione, Colle Fiorito, Colleverde, Guidonia, Setteville, Marco Simone e Setteville Nord, Villalba, Villanova, La Botte, Montecelio.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali sono dotati di *transponder passivo* per il rilevamento del numero degli svuotamenti.

Capo II - Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte
Sezione I - Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 24 - Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone è determinato tra quelli di seguito indicati:
 - a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati a cura della ditta affidataria del servizio;
 - b) posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
 - a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
 - b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
 - c) imballaggi di carta e di cartone privi di parti estranee.
3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
 - a) la carta patinata e plastificata;
 - b) la carta oleata;
 - c) la carta copiativa;
 - d) la carta chimica;
 - e) la carta stagnola;
 - f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.
4. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di carta e cartone.
5. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.

Art. 25 - Raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi di plastica, alluminio e banda stagnata (imballaggi metallici)

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica è determinato tra quelli di seguito indicati:
 - a) assegnazione di contenitori domiciliari;
 - b) posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica, alluminio e banda stagnata (imballaggi metallici), a titolo esemplificativo, riguarda i seguenti materiali:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite;
 - c) bottiglie per olio da cucina;
 - d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
 - e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
 - f) flaconi di sapone liquido;
 - g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - h) vaschette per alimenti;
 - i) sacchetti della spesa;
 - j) sacchetti per congelatore;
 - k) retine per frutta e verdura;

- l) confezioni sagomate per le uova;
- m) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
- n) reggette per pacchi;
- o) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
- p) pellicole in plastica per imballaggi;
- q) imballaggi in genere di alluminio;
- r) imballaggi in genere di banda stagnata.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di plastica, alluminio e banda stagnata (imballaggi metallici) e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica prima del conferimento.

Art. 26 - Raccolta dei rifiuti di vetro

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro è determinato tra quelli di seguito indicati:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) bottiglie;
- b) barattoli per alimenti;
- c) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- d) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.

3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) lampadine elettriche e lampadine al *neon*;
- b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
- c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.

4. Non è ammesso il conferimento di oggetti non di vetro e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

Art. 27 - Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali.

2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, il Comune può avvalersi della collaborazione di operatori economici privati e del volontariato. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori. La Convenzione prevede anche l'impegno, a carico del raccoglitore, di comunicare tempestivamente al Comune le quantità di materiale captate.

3. Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) indumenti usati;
- b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
- c) scarpe;
- d) coperte.

Art. 28 - Raccolta rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina

1. Sulla base di criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, può essere istituita la raccolta dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina, determinando il sistema di raccolta tra quelli di seguito indicati:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità.

2. Il conferimento separato dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) resti di frutta e di verdura;
- b) avanzi di cibo cotti o crudi;
- c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
- d) gusci di uova;
- e) semi e granaglie;
- f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
- g) capelli recisi;
- h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
- i) fondi di caffè e filtri del tè;
- j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
- k) lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti diversi dagli scarti di cucina.

4. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali privati idonei alla pratica del compostaggio domestico, il Comune può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata dei rifiuti compostabili.

Art. 29 - Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

1. Sulla base di criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, può essere istituita la raccolta dei rifiuti costituiti da scarti di vegetali, determinando il sistema di raccolta tra quelli di seguito indicati:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) posizionamento di cassonetti stradali.

2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) sfalcio dei prati;
- b) foglie e fiori;
- c) ramaglie da potature;
- d) resti di alberi e piante;
- e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti diversi dagli scarti vegetali.

Art. 30 - Raccolta congiunta di frazioni merceologiche di rifiuti riciclabili diverse

1. Può essere organizzata la raccolta congiunta di frazioni merceologiche di rifiuti riciclabili diverse, costituite da imballaggi, ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza, e consenta di conseguire i risultati di raccolta differenziata stabiliti dalle disposizioni nazionali, regionali, provinciali. La raccolta congiunta può essere organizzata attraverso:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;

- b) posizionamento di cassonetti stradali.

2. I materiali raccolti devono essere trattati in impianti che consentono l'effettivo recupero degli stessi.

Art. 31 - Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 179/2002.

2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi del D.lgs. 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
- b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Sezione II - Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Art. 32 - Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene con modalità domiciliare a chiamata al *Numero verde*.
2. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli, secondo le indicazioni del *Numero verde*.
3. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

Art. 33 - Cantieri edili

1. I titolari di imprese che operano nell'ambito di cantieri edili siti sul territorio comunale sono tenuti a comunicare al Responsabile del Servizio il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti solidi assimilati a quelli urbani che mediamente saranno prodotti.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani, stabilendo il tipo, la capacità e il numero dei contenitori necessari.
3. I titolari di imprese che operano nell'ambito dei cantieri edili sono tenuti, altresì, a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani conferiti.

Sezione III - Rifiuti urbani pericolosi

Art. 34 - Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori collocati sul territorio comunale.
2. I contenitori per le pile esauste e i contenitori per i farmaci scaduti sono collocati nelle aree indicate dal Responsabile del Servizio, prevalentemente in prossimità dei soggetti rivenditori di tali prodotti.

Sezione IV - Rifiuti urbani indifferenziati residuali

Art. 35 - Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è determinato tra quelli di seguito indicati:
 - a) assegnazione di contenitori domiciliari;
 - b) posizionamento di cassonetti stradali o di prossimità.
2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali non recuperabili (se non dal punto di vista energetico) e i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.

3. Fra i rifiuti indifferenziati residuali, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo:
- a) carta e cartone;
 - b) imballaggi di plastica;
 - c) imballaggi di alluminio e banda stagnata;
 - d) imballaggi e altri oggetti di vetro;
 - e) pile esauste e farmaci scaduti;
 - f) indumenti usati e tessili;
 - g) beni ingombranti e beni durevoli;
 - h) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
 - i) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
 - j) qualsiasi rifiuto per il quale il Comune abbia istituito un'apposita raccolta differenziata.
4. Indipendente dal sistema di raccolta attivato, gli utenti devono sempre racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.

Sezione V - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 36 - Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di abbandono di rifiuti, è organizzato il servizio di lavaggio e di spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private comunque soggette a uso pubblico.
2. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi, in conformità alla normativa vigente in materia.
3. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni o rifiuti speciali, assimilati e non.

Art. 37 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.
2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

Sezione VI - Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 38 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

1. La disciplina della gestione dei RAEE - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è data dal D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e s. m. e i. e dall'art. 227, comma 1, lett. a), del D.lgs. 152/2006.

Art. 39 - Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.lgs. 152/2006.
3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

Capo III - Manifestazioni pubbliche e mercati

Art. 40 - Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

1. Il competente Ufficio comunale predispose e aggiorna l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico recante, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, il Comune organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione del Comune.

Art. 41 - Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti e i *luna park*, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui all'art. 40, sono tenuti a comunicare al Responsabile del Servizio in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, e il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il Comune organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.
3. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi

a disposizione del Comune.

Art. 42 - Mercati

1. Laddove si svolgano i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, il Comune organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.
2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

Capo IV - Destinazione dei rifiuti urbani

Art. 43 - Destinazione dei rifiuti urbani

1. I rifiuti recuperabili, raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte, sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini del recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO. I rapporti con i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI - CONAI, di rilevanza nazionale, e da apposite Convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.
3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati al recupero o allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Titolo III - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 44 - Principi dell'assimilazione

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22.

Articolo 45 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. Per l'aspetto qualitativo sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al n. 1, punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, riprodotto nell'Allegato A al presente Regolamento, ad eccezione dei rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente.
2. Per l'aspetto quantitativo, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1 per le quantità massime indicate, per ciascuna categoria di utenza non domestica, nell'Allegato 2. Le predette quantità sono espresse in kg/m/anno e i valori unitari si applicano alle

superficie dichiarate dalle utenze non domestiche per la commisurazione e la riscossione della TARSU di cui al D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Le predette quantità sono mutate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Allegato I, tabella 4a, valore medio per l'area geografica CENTRO.

3. Per l'attribuzione della categoria di cui all'Allegato B, si fa riferimento all'attività effettivamente esercitata dall'utenza non domestica e, laddove necessario, si attribuisce la categoria più affine sotto il profilo della produttività potenziale di rifiuti, sempre considerata l'attività effettivamente esercitata.

Art. 46 - Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.

Titolo IV - Compostaggio domestico

Art. 47 - Definizione di compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il *compost*, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro - industriale, industriale e artigianale.

Art. 48 - Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

2.

- b) *scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);*
- c) *segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;*
- d) *cenere di combustione di scarti vegetali.*

3. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

4. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno

verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 51 - Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 52, l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

- c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

5. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

6. Al fine di praticare il compostaggio domestico, presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 52 o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 52 - Albo dei compostatori e riduzione tributaria

1. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo all'Ufficio Tributi per essere inseriti nell'Albo dei compostatori. L'Albo dei compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito dall'Ufficio Tributi dal quale risultano:

- a) la richiesta dell'utente di essere iscritti nell'Albo dei compostatori;
- b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
- c) il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
- d) la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.

3. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori sono tenuti:

- a) a praticare il compostaggio domestico secondo le disposizioni del presente Regolamento;

- b) a non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti compostabili.

Art. 53 - Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone controlli nel luogo dove gli iscritti all'Albo dei compostatori hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. Detti controlli verificano altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi dell'art. 57.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
4. Qualora i controlli accertino che l'utente non provvede al compostaggio domestico, decade la riduzione tributaria e l'utente è cancellato dall'Albo dei compostatori. L'utente è inoltre sanzionato ai sensi dell'art. 57.

Titolo V - Controlli, divieti e sanzioni

Art. 54 - Controlli sull'operato delle ditte incaricate dei servizi

1. Il Comune garantisce il controllo sull'operato delle ditte affidatarie dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti rispetto agli impegni dalle stesse assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio, attraverso:
 - a) verifiche dirette sul territorio;
 - b) analisi della reportistica sulla esecuzione giornaliera dei servizi;
 - c) verifica delle segnalazioni di disservizi;
 - d) rendicontazione di eventuali disservizi imputabili alle ditte e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.

Art. 55 - Controlli sulle violazioni degli utenti

1. La Polizia Municipale e gli Uffici comunali a ciò preposti sono tenuti a vigilare sul rispetto del presente Regolamento all'art. 36, comma 3, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
 - a) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal Responsabile del Servizio o attraverso specifiche campagne informative di iniziativa comunale;
 - b) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;
 - c) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - d) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
 - e) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle stabilite dal presente Regolamento o dal Responsabile del Servizio;
 - f) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i

- cittadini e per gli addetti ai servizi;
- g) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
 - h) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
 - j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 - k) l'abbandono dei rifiuti fuori dei contenitori;
 - l) il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;
 - m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - n) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato n. 1.

Art. 56 - Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:

- a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini o attrezzature similari di cui

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3bis, della Legge Regionale 09 luglio 1998, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune può, con provvedimento del Sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione della TARSU e quelle di eventuali servizi erogati direttamente dal Comune.

Art. 57 - Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti:

a) per la violazione dei divieti di cui all'art. 56:

violazione	sanzione minima	sanzione massima
------------	-----------------	------------------

b) per l'inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13, comma 6, e all'art. 14, comma 5: una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00;

c) per l'inottemperanza all'obbligo di cui all'art. 52, comma 3, lettera a): una sanzione

precedentemente avvolti in materiale isolante;		
combustione di qualunque tipo di rifiuto;	€ 50,00	€ 500,00
conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;	€ 50,00	€ 500,00
danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;	€ 50,00	€ 500,00
per le utenze non domestiche, conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato n. 1 ;	€ 50,00	€ 500,00

amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00;

d) per la violazione del divieto di cui all'art. 52, comma 3, lettera b): una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00;

e) per la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 2: una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00;

f) per la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 4: una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00;

Titolo VI - Diritti dell'utenza all'informazione e azioni positive

Capo I - Informazione

Art. 58 - Informazione all'utenza

1. Il Comune, direttamente e/o tramite l'impresa incarica dei servizi di igiene urbana o altri soggetti incaricati, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

Art. 59 - Carta dei servizi

1. La ditta incaricata dei servizi elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di quanto stabilito dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di concerto con il Comune e gli altri soggetti portatori di interessi in materia, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".

2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli *standard* qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra il Comune e il soggetto gestore.

2. Il Comune promuove la pratica del *Green Public Procurement* (GPP o acquisti verdi) sia nell'ambito delle proprie forniture sia attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre Amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.

3. Il Comune promuove e incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

Capo II - Azioni Positive

Art. 60 - Prevenzione e cooperazione

1. Il Comune, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.

3. Le disposizioni di dettaglio, inerenti alle frequenze e agli orari dei servizi di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi e dei criteri del presente Regolamento, sono contenute nei capitolati speciali d'appalto o di concessione e nei contratti di servizio, che disciplinano i rapporti con la ditta affidataria, e in appositi provvedimenti esecutivi e attuativi del Responsabile comunale del servizio.

Titolo VII - Disposizioni finali Art.

61 - Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni, rilevanti in materia di gestione dei rifiuti urbani, degli altri vigenti Regolamenti comunali, in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 62 - Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

Art. 63 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad acquisita esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale recante l'approvazione dello stesso.

Allegati:

Allegato A - Criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 2) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, *pallets*;
- 3) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 4) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 5) paglia e prodotti di paglia;
- 6) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 7) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 9) feltri e tessuti non tessuti;
- 10) pelle e simil-pelle;
- 11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 13) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 15) *moquettes*, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- 18) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 19) nastri abrasivi;
- 20) cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Allegato B - Criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Tabella 4a ex Allegato I al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Attività per Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti		Kd coefficiente produzione Kg/m²/anno Valore medio per l'area geografica CENTRO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6,81
2	Cinematografi e teatri	5,73
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	6,4
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	10,51
5	Stabilimenti balneari	7,2
6	Esposizioni, autosaloni	5,58
7	Alberghi con ristorante	17,29
8	Alberghi senza ristorante	13,29
9	Case di cura e riposo	14,99
10	Ospedali	15,39
11	Uffici, agenzie, studi professionali	15,68
12	Banche ed istituti di credito	8,63
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	14,08
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	15,46
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10,61
16	Banchi di mercato beni durevoli	17,22
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	14,16
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	11,35
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13,81
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,03
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,05
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	75,21
23	Mense, birrerie, amburgherie	44,5
24	Bar, caffè, pasticceria	54,94
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24,5
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	24,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	88,38
28	Ipermercati di generi misti	22,61
29	Banchi di mercato genere alimentari	62,25
30	Discoteche, night club	15,22

Allegato C - Elenco dei RAEE

Allegato 1 A al D.lgs. 151/2005 - CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.lgs. 152/2006

1. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati).
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
10. Distributori automatici.

Allegato 1 B al D.lgs. 151/2005 - ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL D.lgs. 151/2006 E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO 1 A. L'ELENCO È ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.

1. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).
 - 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
 - 1.2 Frigoriferi.
 - 1.3 Congelatori.
 - 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione conservazione e il deposito di alimenti.
 - 1.5 Lavatrici.
 - 1.6 Asciugatrici.
 - 1.7 Lavastoviglie.
 - 1.8 Apparecchi per la cottura.
 - 1.9 Stufe elettriche.
 - 1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
 - 1.11 Forni a microonde.
 - 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
 - 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
 - 1.14 Radiatori elettrici.
 - 1.15 Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
 - 1.16 Ventilatori elettrici.
 - 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.
 - 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.
 2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.
 - 2.1 Aspirapolvere.
 - 2.2 Scope meccaniche.
 - 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
 - 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.
 - 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.

- 2.6 Tostapane.
- 2.7 Friggitrici.
- 2.8 Frullatori, macinacaffè elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
- 2.9 Coltelli elettrici.
- 2.10 Apparecchi tagliacapelli. asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
- 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare registrare il tempo.
- 2.12 Bilance.
- 3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.
 - 3.1 Trattamento dati centralizzato:
 - 3.1.1 mainframe;
 - 3.1.2 minicomputer;
 - 3.1.3 stampanti.
 - 3.2 Informatica individuale:
 - 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
 - 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
 - 3.2.3 Notebook;
 - 3.2.4 Agende elettroniche;
 - 3.2.5 Stampanti;
 - 3.2.6 Copiatrici;
 - 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche;
 - 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici;
 - 3.2.9 Terminali e sistemi utenti;
 - 3.2.10 Fax;
 - 3.2.11 Telex;
 - 3.2.12 Telefoni;
 - 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento;
 - 3.2.14 Telefoni senza filo;
 - 3.2.15 Telefoni cellulari;
 - 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.
- 4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.
 - 4.1 Apparecchi radio.
 - 4.2 Apparecchi televisivi.
 - 4.3 Videocamere.
 - 4.4 Videoregistratori.
 - 4.5 Registratori hi-fi.
 - 4.6 Amplificatori audio.
 - 4.7 Strumenti musicali.
 - 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
- 5. Apparecchiature di illuminazione.
 - 5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
 - 5.2 Tubi fluorescenti.

- 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
- 5.4 Sorgenti luminose a scartica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
- 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
- 6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali di grandi dimensioni).
 - 6.1 Trapani.
 - 6.2 Seghe.
 - 6.3 Macchine per cucire.
 - 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
 - 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
 - 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
 - 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
 - 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
- 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.
 - 7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.
 - 7.2 Consolle di videogiochi portatili.
 - 7.3 Videogiochi.
 - 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
 - 7.5 Apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici.
 - 7.6 Macchine a gettoni.
- 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).
 - 8.1 Apparecchi di radioterapia.
 - 8.2 Apparecchi di cardiologia.
 - 8.3 Apparecchi di dialisi.
 - 8.4 Ventilatori polmonari.
 - 8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
 - 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
 - 8.7 Analizzatori.
 - 8.8 Congelatori.
 - 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.
- 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
 - 9.1 Rivelatori di fumo.
 - 9.2 Regolatori di calore.
 - 9.3 Termostati.
 - 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
 - 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.
- 10. Distributori automatici.
 - 10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semi automatica di cibi e di bevande:
 - a) di bevande calde;
 - b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
 - c) di prodotti solidi.
 - 10.2 Distributori automatici di denaro contante.
 - 10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.

La gestione dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dal Comune, secondo le disposizioni dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);

Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo TARSU, secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'applicazione della TARSU.

La Polizia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento. Le sanzioni sono introitate dal Comune, ad eccezione di quelle di competenza provinciale ex art. 262 del D.lgs. 152/2006.